

RISOLUZIONE - DIREZIONE CENTRALE NORMATIVA E CONTENZIOSO, N. 8 DEL 25/01/2007 - "*Quesito ai sensi della circolare n. 99 del 18/05/2001-Art. 30, comma 7, legge 23 dicembre 2000, n. 388*"

Agevolazioni fiscali: l'art. 30, comma 7, della legge n. 388 del 23 dicembre 2000, ha esteso le agevolazioni fiscali sui veicoli "ai soggetti con handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e agli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni". Per tutti questi soggetti, peraltro, non è prevista l'obbligatorietà dell'adattamento del veicolo, condizione invece richiesta per i disabili motori senza gravi limitazioni alla deambulazione e per i titolari di patente speciale (con obbligo di particolari dispositivi di guida).

Con la risoluzione n. 8/2007, l'Agenzia delle entrate fornisce chiarimenti relativi alle persone affette da pluriamputazioni e, in particolare, sulla documentazione sanitaria che questi soggetti devono presentare per accedere ai benefici fiscali in parola. La circolare dell'Agenzia delle entrate n. 46/2001 lasciava intendere che le persone affette da pluriamputazioni dovessero disporre del certificato di handicap con connotazione di gravità (art. 3 comma 3, legge 104/1992) che precisasse appunto la presenza di più amputazioni. La risoluzione n. 8 del 25 gennaio 2007, precisa, invece, che possono essere accettati anche certificati diversi da quello di handicap grave, purché rilasciati da Commissioni pubbliche preposte all'accertamento degli stati invalidanti, e purché indichino esplicitamente la perdita anatomica di entrambi gli arti superiori.

Da notare: l'Agenzia delle entrate si riferisce solo agli arti superiori, non agli arti inferiori. Viene ribadito che tali soggetti non sono tenuti, in forza della legge 388/2000 citata, ad adattare il veicolo. Pertanto, nel caso di amputati bilaterali degli arti superiori, possono essere accettate, indifferentemente, le seguenti certificazioni rilasciate da commissioni pubbliche: 1) certificato di handicap (L. 104/1992) in cui sia indicata esplicitamente la perdita anatomica di entrambi gli arti; 2) certificato di invalidità (civile, lavoro, di guerra, di servizio, di inabilità lavorativa) in cui sia esplicitamente indicata la perdita anatomica di entrambi gli arti). Non vengono invece ritenute valide, per rientrare in questa categoria di beneficiari, le certificazioni che riportino una perdita funzionale degli arti superiori (cioè non c'è amputazione) o che si prestino a dubbi (cioè che non precisino se la perdita è funzionale o, come richiesto, anatomica).

Questi ultimi soggetti possono rientrare nella categoria delle persone con disabilità motoria, oppure con gravi limitazione della capacità della deambulazione, applicando quindi le condizioni già previste, quindi senza le eccezioni previste dalla risoluzione. Nulla cambia per le persone con grave limitazione della capacità deambulazione che continuano a dover presentare esclusivamente il certificato di handicap grave (art. 3 comma 3, legge 104/1992) con la esplicita indicazione, appunto, della grave limitazione della capacità deambulazione. Nel loro caso, l'Agenzia delle Entrate non ha previsto alcuna equiparazione, ad esempio, con il certificato di invalidità civile nemmeno quando rechi espressamente la dizione "Invalido totale non in grado di deambulare autonomamente o senza l'aiuto di un accompagnatore".

4.12 LE ATTIVITÀ DELL'INPS

4.12.1 ASSISTENZA A PERSONE CON HANDICAP

Di seguito si evidenziano i dati relativi all'assistenza a persone con handicap (art. 33, Legge 104/1992), lavoratori dipendenti (anno 2009). Nel periodo considerato gli oneri

per l'assistenza alle persone con handicap sono risultati pari a euro 397.995.538⁹.

Tabella 56 - Lavoratori dipendenti - Assistenza persone con handicap (art. 33, Legge 104/1992) - Anno 2009

	Numero beneficiari di prestazioni
Prolungamento del congedo parentale fino a 3 anni di vita del bambino con handicap, disciplinato dall'art. 33, comma 1, D.Lgs. n. 151/2001 (art. 33, comma 1, legge n. 104 del 1992)	1.171
Permessi mensili per figli con handicap gravi, disciplinati dall'art. 42, commi 2 e 3. D.Lgs. N.151/2001 (art. 33, co 3, L 104/92)	48.965
Permessi mensili art. 33, co. 6, Legge 104/92 per lavoratore con Handicap grave	24.170
Permessi mensili per assistere parenti ed affini entro il terzo grado, portatori di handicap grave, ex art. 33, comma 3, Legge 104/92	144.744
Riposi giornalieri per figli con handicap gravi (fino al 3 anno di vita del bambino), disciplinati dall'art. 42, comma 1, D.Lgs. N. 151/2001 (art. 33, co. 2, Legge 104/92)	16.462
Riposi giornalieri per lavoratore portatore di handicap grave (art. 33, co. 6, Legge 104/92)	13.808

Fonte: Inps

4.12.2 ATTIVITÀ NORMATIVA¹⁰

MESSAGGIO - INPS 06/03/2006 N. 7014 - *"Effetti dei permessi di cui all'art. 33 L. 104/92 sulle ferie e sulla tredicesima mensilità"*.

Agevolazioni lavorative: il messaggio recepisce le indicazioni del Parere del Consiglio di Stato 9 novembre 2005, n. 3389 in materia di permessi lavorativi ex art. 33, legge 104/1992. Pertanto non sono soggette a decurtazione le ferie e la tredicesima mensilità quando i riposi ed i permessi previsti dall'articolo 42 del decreto legislativo 2 marzo 2001, n. 151 non siano cumulati con il congedo parentale.

L'indicazione viene emessa in seguito alla comunicazione Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con lettera circolare n. A/2006 prot. 15/V/0002575 del 14 gennaio 2006.

CIRCOLARE - INPS 03/03/2006 N. 32 - *"legge n. 104/1992 - Agevolazioni a favore dei genitori, parenti o affini di persone handicappate gravi e dei lavoratori portatori di handicap grave. Certificazione provvisoria. Prime istruzioni"*.

Agevolazioni lavorative: la circolare fornisce precisazioni riguardo al certificato provvisorio di handicap grave ammesso, ai soli fini della concessione delle agevolazioni lavorative di cui all'articolo 33 della legge 104/1992, nel caso in cui il verbale definitivo non sia emesso dall'Azienda Usl entro 90 giorni dalla domanda. Precisa in particolare quali siano i medici specialisti (ospedalieri e non solo) che possono emettere il certificato provvisorio e cioè quelli specializzati nella patologia di cui è affetta la persona con disabilità indipendentemente dal fatto che la struttura ospedaliera sia pubblica o privata. Il limite di validità (sei mesi) del certificato di handicap provvisorio è stato successivamente rimosso da successiva disposizione interna.

MESSAGGIO - INPS 03/05/2006 N. 12857- *"Art. 6, comma 3-bis, legge 9 marzo 2006, n. 80"*.

⁹ Fonte: Rendiconto anno 2009.

¹⁰ Alle informazioni segnalate dall'Amministrazione sono state affiancate informazioni di approfondimento reperite a cura dei curatori della Relazione.

Minorazioni civili, provvidenze, accertamenti, controlli: la disposizione fornisce prime indicazioni sull'applicazione dell'articolo 6 della legge 9 marzo 2006, n. 80, nella parte relativa all'accertamento dell'invalidità civile ovvero dell'handicap, riguardante persone con patologie oncologiche. L'Inps, cui è delegato l'esercizio del potere concessorio in materia di prestazioni relative all'invalidità civile, ricevuti gli stessi e prima di dare seguito alla liquidazione delle provvidenze, avrà cura di verificare l'adempimento di tale invio ai sensi dell'art. 6, comma 3-bis, della legge n. 80/2006.

Ove la motivazione dell'invio non fosse esplicita, non potendo le Sedi Inps entrare nel merito degli accertamenti sanitari effettuati, deducendo se la patologia rientri o meno nell'iter di cui al citato art. 6 comma 3-bis, i verbali dovranno essere restituiti o se ne dovrà chiedere l'integrazione.

MESSAGGIO - INPS - UFFICIO DI SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE 12/04/2007 N. 493

"Dpcm attuativo dell'art. 10, DL 203 del 2005, in materia di invalidità civile".

Minorazioni civili, provvidenze, accertamenti, controlli: la legge 2 dicembre 2005, n. 248 prevede (art. 10) una misura che riguarda le procedure di riconoscimento dell'invalidità civile, della cecità civile e del sordomutismo. Vengono infatti trasferite all'Inps le funzioni di verifica attribuite precedentemente al Ministero dell'economia. Fino ad oggi, tutti i verbali delle Commissioni delle Aziende Usl, prima di essere consegnati al cittadino, devono essere approvati dalla Commissioni Mediche di Verifica del Ministero dell'economia.

La Commissione può convalidare i verbali, oppure richiedere approfondimenti oppure convocare a nuova visita i cittadini. Inoltre poteva effettuare controlli periodici a campione. Con la legge citata tutte queste competenze, assieme a tutto il personale e alle risorse economiche necessarie, sono trasferite all'Inps, l'Istituto cui già è affidata l'erogazione delle provvidenze economiche agli invalidi civili, ciechi civili e sordomuti.

Dal 2005, cioè dall'approvazione della legge 248 citata, si attendeva un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che rendesse effettivi questi trasferimenti. Al momento dell'emanazione del messaggio Inps il decreto è ancora in via di perfezionamento [il Decreto 30 marzo 2007 sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale solo il 26 maggio 2007], ma già il Ministero dell'economia e delle finanze, con Circolare 759 del 29 marzo 2007, ha fornito indicazioni e modalità operative alle proprie Commissioni di verifica. Dal primo aprile 2007 tutti i verbali devono essere trasmessi, dalle Commissioni delle Aziende Usl, non più Commissioni Mediche di Verifica del Ministero dell'economia, agli uffici Inps di riferimento. Nel caso in cui le Commissioni Mediche di Verifica del Ministero dell'economia ricevano dopo questa data verbali dalle Commissioni delle Aziende Usl devono restituirle al mittente, non avendone più competenza.

Le Commissioni Mediche di Verifica del Ministero dell'economia hanno tempo fino al 31 luglio 2007 per completare le procedure di controllo sui verbali ricevuti prima del 1 aprile 2007. Dopo tale data, per le pratiche in esame si dovranno consegnare tutte le documentazioni all'Inps. Le Commissioni Mediche di Verifica del Ministero dell'economia dovranno consegnare anche la documentazione relativa agli accertamenti sulla sussistenza dei requisiti sanitari nei riguardi degli invalidi civili titolari di provvidenze economiche, non ancora conclusi al 31 marzo 2007.

CIRCOLARE - INPS DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO 23/05/2007 N. 90 - *"Permessi ex art. 33 legge 05 febbraio 1992, n. 104. Questioni varie".*

Agevolazioni lavorative: la circolare rivede profondamente le precedenti indicazioni relative alla continuità dell'assistenza. L'Inps precisa che non è necessario che l'assistenza sia quotidiana, ma deve comunque assumere i caratteri di sistematicità ed

adeguatezza. In tal senso i permessi lavorativi possono essere concessi anche ai lavoratori che - pur risiedendo o lavorando in luoghi anche distanti da quello in cui risiede di fatto la persona con disabilità in situazione di gravità (come, per esempio, nel caso del personale di volo delle linee aeree, del personale viaggiante delle ferrovie o dei marittimi) - offrano allo stesso un'assistenza sistematica ed adeguata. In questi casi l'Inps introduce un nuovo documento da presentare agli uffici periferici: il Programma di assistenza. Il successivo Messaggio INPS 15021 del 7 giugno 2007 ha precisato che cosa si intenda per Programma di assistenza. I requisiti di assistenza esclusiva e continuativa richiesti nel caso il lavoratore non sia convivente con la persona con disabilità sono stati abrogati dalla legge 4 novembre 2010, n. 183 (Collegato al lavoro).

CIRCOLARE - INPS - DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO 18/05/2007 N. 88 - *"Assegno per il nucleo familiare. Tabelle 14 e 15"*

Contributi e aiuti economici: la circolare dell'Inps rende applicative le prescrizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 marzo 2007 che ha previsto misure di perequazione nella concessione degli assegni al nucleo familiare in cui sia presente una persona inabile. Conseguentemente rivede le Tabelle 14 e 15 che attribuiscono, per ciascun scaglione di reddito, un diverso importo di assegno.

MESSAGGIO - INPS 18/06/2007 N. 15995 - *"Frazionabilità dei permessi giornalieri di cui al comma 3 della legge 104/92 - modifica criteri"*.

Agevolazioni lavorative: il Messaggio precisa che i beneficiari dei tre giorni di permesso, possono frazionare le assenze fino ad un massimo di 18 ore. Le 18 ore le raggiunge il lavoratore che svolge attività a tempo pieno, mentre per chi svolge un tempo parziale (verticale o orizzontale) questo numero viene proporzionato alle ore effettivamente lavorate. Il limite delle 18 ore non è applicabile per quei lavoratori che abbiano diritto alle due ore di permesso giornaliero e cioè ai lavoratori disabili o ai genitori di persone di età inferiore ai tre anni (in alternativa al prolungamento dell'astensione facoltativa).

Il presente Messaggio è stato successivamente corretto dal Messaggio Inps 16866/2007 relativamente al numero massimo di ore di permesso concedibili nel caso di frazionamento dei permessi giornalieri.

MESSAGGIO - INPS - DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO 07/06/2007 N. 15021 - *"Permessi ex lege n. 104/1992. Programma di assistenza"*.

Agevolazioni lavorative: il Messaggio precisa che sono tenuti a presentare il Programma di assistenza i lavoratori che risiedono o lavorano in luoghi distanti da quello in cui risiede di fatto la persona con disabilità in situazione di gravità, ma che comunque prestano al portatore di handicap un'assistenza sistematica ed adeguata. Nel Programma di assistenza devono essere esplicitate le motivazioni della richiesta.

Il Programma va siglato con firma congiunta del lavoratore e del disabile assistito (o del tutore o dell'amministratore di sostegno). Sulla congruità del Programma di assistenza si pronuncia il responsabile del Centro medico legale della sede Inps competente. Tali indicazioni sono state superate dalla legge 4 novembre 2010, n. 183 (Collegato al lavoro).

MESSAGGIO - INPS - DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO 28/06/2007 N. 16866 - *"Frazionabilità dei permessi ex articolo 33 comma 3 della legge n. 104/1992-Massimale orario mensile-Ulteriori istruzioni"*.

Agevolazioni lavorative: definisce il numero massimo di ore di permesso lavorativo (ex art. 33 legge 104/1992) nel caso questo venga frazionato. Il limite massimo previsto

opera esclusivamente quando i tre giorni di permesso vengono frazionati, anche parzialmente, in ore. Il Messaggio precisa che il limite di 18 ore è riferito ai casi in cui l'orario di lavoro sia di 36 ore suddiviso in sei giorni lavorativi. Per tutti gli altri casi il monte ore massimo va calcolato con una formula diversa a seconda che l'orario di lavoro sia fissato su base settimanale o su base plurisettimanale e cioè che vari ciclicamente da una settimana all'altra.

MESSAGGIO - INPS - DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO 17/09/2007 N. 22578 - *"Chiarimenti in merito alla decorrenza del prolungamento del congedo parentale di minore con handicap ex art. 33 D.Lgs. 151/2001"*.

Agevolazioni lavorative: corregge le precedenti istruzioni della circolare Inps n. 133 del 17 luglio 2000 paragrafo 2.2. Il messaggio precisa che il prolungamento dell'astensione facoltativa è riconoscibile, indipendentemente dal diritto dell'altro genitore: alla madre, trascorsi 6 mesi dalla fine del congedo di maternità; al padre, trascorsi 7 mesi dalla data di nascita del figlio; al genitore solo, trascorsi 10 mesi decorrenti; in caso di madre "sola", dalla fine del congedo di maternità; in caso di padre "solo", dalla nascita del minore o dalla fruizione dell'eventuale congedo di paternità. Pertanto, prima di accedere al prolungamento dell'astensione facoltativa, è necessario fruire dei congedi parentali oppure attendere che siano trascorsi i periodi di tempo riportati.

CIRCOLARE - INPS - DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO 03/08/2007 N. 112 - *"Estensione del diritto al congedo di cui all'art. 42, comma 5, D.Lgs. 151/2001 al coniuge convivente con soggetto con handicap in situazione di gravità"*.

Agevolazioni lavorative: la circolare, in seguito alla sentenza n. 158/2007 della Corte Costituzionale, riassume le condizioni che individuano gli aventi diritto al congedo biennale retribuito fornendo al contempo altre precisazioni di carattere generale.

Il congedo retribuito di due anni spetta innanzitutto al coniuge convivente con la persona con handicap grave; il congedo retribuito spetta, in alternativa, ai genitori, naturali o adottivi e affidatari, del portatore di handicap grave. Per i figli minorenni la fruizione del beneficio spetta anche in assenza di convivenza, mentre per i figli maggiorenni il congedo viene riconosciuto anche in assenza di convivenza, ma a condizione che l'assistenza sia prestata con continuità ed esclusività.

Tali indicazioni valgono anche nel caso in cui il figlio non conviva con l'eventuale coniuge. Se il figlio convive con il coniuge, lavoratore dipendente, quest'ultimo dovrà espressamente rinunciare a godere per lo stesso soggetto e nei medesimi periodi del congedo retribuito che dura comunque due anni, anche frazionati, per ciascuna persona disabile. Se il figlio convive con il coniuge che non lavora o che è lavoratore autonomo, i congedi possono essere richiesti dai genitori.

Infine il congedo retribuito spetta, alternativamente, ai fratelli o alle sorelle conviventi con la persona con handicap grave. La condizione è che entrambi i genitori siano scomparsi o siano totalmente inabili. Nel caso il fratello disabile conviva con il coniuge, lavoratore dipendente, quest'ultimo dovrà espressamente rinunciare a godere per lo stesso soggetto e nei medesimi periodi del congedo retribuito di due anni. Se invece il fratello convive con il coniuge che non lavora o che è lavoratore autonomo, i congedi possono essere richiesti dai fratelli o dalle sorelle conviventi comunque dopo la scomparsa dei genitori o in caso di loro inabilità totale.

Nella circolare si ribadisce che per assistenza continuativa ed esclusiva al disabile non deve intendersi necessariamente la cura giornaliera, purché essa sia prestata con i caratteri della sistematicità e dell'adeguatezza rispetto alle concrete esigenze della persona con disabilità.

MESSAGGIO - INPS - DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO 20/09/2007 N. 22913 - *"Congedo parentale in caso di adozione o di affidamento - Chiarimenti"*.

Agevolazioni lavorative: Inps fornisce nuove istruzioni operative relative al congedo parentale in caso di adozione o affidamento. Il congedo parentale può essere fruito entro i tre anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare. Ai fini dell'indennizzabilità del congedo parentale, occorre distinguere a seconda che il minore, all'atto dell'adozione o affidamento, abbia compiuto o meno sei anni di età.

MESSAGGIO - INPS - DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO 20/09/2007 N. 22912 - *"Compatibilità del congedo straordinario ex art 42, comma 5, D.Lgs. 151/2001 fruito da un genitore con il congedo di maternità e con il congedo parentale goduto dall'altro genitore per il medesimo figlio"*.

Agevolazioni lavorative: con il messaggio Inps precisa che è possibile, per lo stesso figlio, che i genitori fruiscano anche contemporaneamente del congedo di maternità o del congedo parentale e del congedo straordinario retribuito di due anni riservato ai genitori di persone con handicap grave. La fruizione di tali congedi è invece incompatibile, sempre riferendosi allo stesso figlio, con la fruizione dei benefici previsti dall'articolo 33 della legge 104/92.

MESSAGGIO - INPS - DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO 20/09/2007 N. 22911 - *"Art. 32, comma 1, lett. c, del D.Lgs. 151/2001 (T.U. delle norme a tutela e sostegno della maternità/paternità) - Riconoscimento della qualità di genitore solo anche in caso di grave infermità dell'altro genitore"*.

Agevolazioni lavorative: relativamente alla riconoscimento di talune agevolazioni lavorative interviene sul concetto di "genitore solo". La condizione di "genitore solo" sussiste anche quando l'altro genitore è affetto da una grave infermità che gli impedisce di prendersi cura dei figli. La grave infermità deve essere supportata da adeguata documentazione sanitaria rilasciata da una struttura sanitaria pubblica.

MESSAGGIO - INPS - DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI 06/02/2008 N. 3043 - *"Articolo 1, comma 35, della legge 24 dicembre 2007, n. 247. Sostituzione dell'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118 "Assegno mensile agli invalidi civili parziali"*.

Minorazioni civili, provvidenze, accertamenti, controlli: L'Inps fornisce prime indicazioni rispetto alle disposizioni introdotte dalla legge 247/2007 in materia di assegno mensile di assistenza agli invalidi civili parziali. L'Inps ampliando quanto previsto dal Legislatore precisa che l'assegno mensile di assistenza spetta, oltre che agli invalidi parziali che non lavorano, anche: 1) ai disabili inseriti al lavoro tramite le convenzioni previste dalla legge 68/1999, a condizione che non percepiscano un reddito superiore a quello esente da imposizione (circa 6500 euro annui); 2) ai disabili iscritti alle liste di collocamento che pur lavorando svolgendo quell'attività lavorativa minima di cui si detto più sopra. Un'ulteriore indicazione riguarda le condizioni reddituali per la concessione dell'assegno mensile di assistenza.

A parere dell'Inps "l'assegno di cui trattasi è corrisposto con le stesse condizioni e modalità previste per l'assegnazione della pensione d'inabilità, dall'articolo 12 della predetta legge n. 118/1971; pertanto, il reddito da considerare come limite per l'erogazione della prestazione è pari a quello previsto per la pensione sociale¹¹".

¹¹ Il riferimento alla "pensione sociale" verosimilmente è un errore di digitazione in luogo di "pensione di inabilità", definita appunto dall'articolo 12 della legge 118/1971.

MESSAGGIO - INPS 06/03/2008 N. 5783 - *"Articolo 1, comma 35 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, Sostituzione dell'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118 "assegno mensile agli invalidi parziali" - Chiarimenti"*

Minorazioni civili, provvidenze, accertamenti, controlli: il messaggio fornisce nuove indicazioni operative, correggendo radicalmente le istruzioni impartite con il messaggio 3043/2008, dopo l'entrata in vigore delle nuove disposizioni previste dall'articolo 1, comma 35 della legge 24 dicembre 2007, n. 247. Il requisito di "non svolgere attività lavorativa" si ritiene soddisfatto quando l'interessato non supera il reddito annuale personale di 7500 euro per lavoro dipendente o 4500 euro per lavoro autonomo. L'indicazione ha una sua logica: quei limiti reddituali (salvo che le Regioni non li abbiano elevati) sono anche quelli che, se superati, impediscono l'iscrizione alle liste di collocamento. Non viene, quindi, più richiesta l'espressa iscrizione alle liste di collocamento.

CIRCOLARE - INPS DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO 29/04/2008 N. 53 - *"Nuove disposizioni in materia di diritto alla fruizione dei permessi di cui all'articolo 33 della legge n.104/92"*

Agevolazioni lavorative: la circolare, in larga misura, è dedicata alle nuove prassi operative di controllo e di concessione di permessi e congedi previsti dalla legge 104/1992 e dal decreto legislativo 151/2001.

Informatizzazione delle domande: il lavoratore che intenda avvalersi di permessi e congedi deve presentare, all'azienda e all'Inps, una formale domanda corredata della documentazione prevista ed in particolare del certificato di handicap grave (art. 3 comma 3 della legge 104/1992). Tutte le domande saranno gestite dall'Inps per via informatica. Nel sistema informatico sarà gestito anche il provvedimento di concessione o di diniego dei permessi e dei congedi. In tal senso la circolare 53/2008 predispone anche un fac-simile di lettera di concessione.

La concessione dei permessi e dei congedi: l'Inps, rifacendosi alla sentenza 5 gennaio 2005 n. 175 della Corte di Cassazione - Sezione Lavoro, ricorda che è stato fissato il principio secondo cui "è il datore di lavoro destinatario dell'obbligo di concessione di tre giorni di permesso mensile a favore del lavoratore che assiste una persona con handicap in situazione di gravità". Pertanto, viene chiarito che l'Inps si limiterà ad un controllo preventivo e formale sulle domande. È l'Inps infatti che provvede all'erogazione economica al datore di lavoro a compensazione dei giorni di permesso o congedo fruiti dal lavoratore. Quindi, quella dell'Inps è un'autorizzazione preventiva al datore di lavoro a compensare le somme eventualmente corrisposte a tale titolo con i contributi obbligatori. Ma è il datore di lavoro che formalmente concede la fruizione dei permessi e dei congedi dopo aver verificato in proprio se sussistono i requisiti di legge e cioè, oltre alla certificazione di handicap grave, la verifica della concreta sussistenza dei requisiti di sistematicità e adeguatezza dell'assistenza ai fini della concessione dei permessi ai lavoratori che risiedono o lavorino in luogo distante da quello in cui risiede il soggetto disabile. Il Programma di assistenza, previsto solo per questi casi dalla circolare 90/2007, non è più acquisito e verificato dall'Inps, ma dal datore di lavoro.

Validità temporale del riconoscimento: fino ad oggi la domanda per la concessione dei permessi lavorativi doveva essere presentata annualmente. La circolare 53/2008 modifica questa condizione: il provvedimento di riconoscimento del diritto alla fruizione dei permessi viene emanato in modo definitivo, a meno che la condizione di handicap non sia sottoposta a rivedibilità. In questo caso il provvedimento è valido solo fino alla data di "scadenza" del verbale. Tuttavia il lavoratore è obbligato a comunicare: l'eventuale ricovero a tempo pieno del familiare assistito; la revisione del giudizio di gravità della

condizione di handicap da parte della Commissione Asl; le modifiche ai periodi di permesso richiesti; la fruizione di permessi, per lo stesso soggetto in condizione di disabilità grave, da parte di altri familiari. La comunicazione deve avvenire entro 30 giorni dall'avvenuta modificazione delle situazioni indicate.

Validità della certificazione provvisoria di handicap: la legge 27 ottobre 1993, n. 423 prevede che nel caso in cui la Commissione Asl non si pronunci entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, l'accertamento di handicap può essere effettuato in via provvisoria dal medico specialista nella patologia denunciata.

Contrariamente a quanto previsto dal Legislatore, in precedenza l'Inps aveva affermato che tale certificazione provvisoria aveva validità di sei mesi. Con la circolare 53/2008 ritorna al dettato legislativo: quel certificato ha valore fino all'accertamento definitivo da parte della Commissione. Il lavoratore dovrà allegare alla richiesta copia della domanda presentata alla citata commissione e, come indicato nella circolare n. 32 del 2006, la dichiarazione liberatoria con la quale si impegna alla restituzione delle prestazioni che, a procedimento definitivamente concluso, risultassero indebite.

Cumulabilità dei permessi, lavoratori con handicap: precedentemente l'Inps (circolare 37/1999) non ammetteva la possibilità per il lavoratore che già beneficia dei permessi della legge 104/92 per se stesso, di cumulare il godimento dei tre giorni di permesso mensile per assistere un proprio familiare con handicap grave. La nuova circolare modifica la disposizione in senso favorevole per il lavoratore: potrà beneficiare del doppio permesso (per sé e per il familiare) a prescindere dall'acquisizione di parere medicolegale sulla capacità del lavoratore di soddisfare le necessità assistenziali del familiare anch'esso in condizioni di disabilità grave.

Cumulabilità di permessi e congedi nello stesso mese: ultima novità introdotta dalla circolare 53/2008 ammette la possibilità di cumulare nello stesso mese (ovviamente in giornate diverse) i permessi lavorativi con il congedo straordinario retribuito (massimo due anni, frazionabile) concesso ai genitori, coniugi, fratelli e sorelle (conviventi e solo in casi particolari).

CIRCOLARE - INPS - DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI 02/12/2008 N. 105 - "Assegno sociale - nuovi requisiti introdotti dall'art.20 co.10 del DL 112/2008 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (pubblicata su GU n.195 del 21.9.2008 - Supplemento Ordinario n.196)"

Minorazioni civili - provvidenze, accertamenti, controlli: la circolare fornisce indicazioni applicative alle disposizioni introdotte dall'articolo 20 comma 10 della legge 133/2008 relative al nuovo obbligo di residenza sul territorio nazionale di almeno 10 anni ai fini della concessione dell'assegno sociale.

4.13 LE ATTIVITÀ DELL'INPDAP

4.13.1 ATTIVITÀ NORMATIVA

MODIFICA AL DLGS 25/2/2000 N.61 INTRODotta CON L'ART.1 COMMA 44 LEGGE 247/2007 CHE HA MODIFICATO L'ART.12 BIS DEL CITATO D.LGS.

NOTA OPERATIVA N.10 DCE DEL 26/06/2006 - "Congedo per l'assistenza ai disabili. Retribuzione per l'anno 2006 - precisazioni tetto retributivo per l'aliquota aggiuntiva dell'1%"

NOTA OPERATIVA N.3 DCE E DCP DEL 21/01/2008 – *“Disposizioni contenute nell’artt. 46 della legge 244/2007 (finanziaria 2008) attività lavorativa dai figli inabili avente finalità terapeutica”*

4.13.2 ABBATTIMENTO DI BARRIERE ARCHITETTONICHE

ANNO 2004

Iscrizione dei Tecnici dell’Istituto al corso “Progettare per tutti senza barriere” promosso dall’Università di Roma “La Sapienza”.

ANNO 2005

Lavori di abbattimento barriere architettoniche per due immobili siti in Salerno.

Lavori di abbattimento barriere architettoniche sede Caltanissetta.

ANNO 2006-2007

lavori di abbattimento barriere architettoniche Convitto Principe di Piemonte di Anagni.

ANNO 2007

Lavori di abbattimento barriere architettoniche di Condominio in Roma.

4.13.3 GESTIONE DEL PERSONALE

ANNO 2006

Avviamento a selezione di 12 unità di personale diversamente abile ai sensi della legge 68/99.

ANNO 2007

Avviamento a selezione di 25 unità di personale diversamente abile ai sensi della legge 68/99 di cui 16 in possesso di diploma di laurea.

Assunzione di 25 unità di personale diversamente abile ai sensi della legge 68/99 di cui 1 in possesso di diploma di laurea.

ANNO 2008

Avviamento a selezione di 26 unità di personale diversamente abile ai sensi della legge 68/99.

Assunzione di 9 unità di personale diversamente abile ai sensi della legge 68/99 di cui 6 in possesso di diploma di laurea.

4.14 LE ATTIVITÀ DELL’INAIL

In forza del Decreto Legislativo 38/2000, l’Inail si configura come soggetto attivo del sistema di protezione sociale che pone al centro dei propri compiti istituzionali un sistema di tutela globale integrata, che va dagli interventi di prevenzione nei luoghi di lavoro alle prestazioni economiche e sanitarie dopo l’infortunio o la malattia professionale fino al reinserimento sociale e lavorativo.

In particolare, per quanto riguarda i lavoratori divenuti disabili per infortunio o malattia professionale l’Inail, superando l’approccio tipicamente assicurativo, ha orientato il proprio impegno verso la creazione di un “modello di riabilitazione e di integrazione possibile” grazie al quale l’attenzione viene focalizzata non più soltanto sulle menomazioni derivanti dall’evento lesivo ma anche sulle specifiche esigenze della

persona con disabilità in relazione al contesto socio-ambientale, familiare e lavorativo. Sulla base di questo modello, il lavoratore divenuto disabile viene collocato, dopo l'infortunio o la malattia professionale, al centro di un progetto personalizzato che verte essenzialmente sulle seguenti macroaree di attività:

- l'attività protesica e/o riabilitativa
- il reinserimento socio-lavorativo.

Le prestazioni finalizzate all'assistenza protesica ed alla erogazione di altri dispositivi tecnici consistono nella fornitura di protesi, ortesi, ausili e ulteriori dispositivi "personalizzati" per il recupero dell'autonomia personale, il miglioramento dell'accessibilità ambientale/abitativa, il reinserimento lavorativo e lo svolgimento di attività sociali e sportive.

Il Centro Protesi Inail di Vigorso di Budrio, azienda certificata ISO 9001-2000, con riferimento alle suddette prestazioni, opera secondo un approccio integrato e multidisciplinare che rappresenta il valore aggiunto delle prestazioni erogate dal Centro medesimo alle quali possono accedere, oltre agli infortunati sul lavoro, gli assistiti dal Servizio sanitario nazionale ed i cittadini privati italiani e stranieri. Accanto alla tradizionale attività protesica, si è sviluppata, in particolare negli ultimi anni, un'attività di riabilitazione muscolo-scheletrica svolta presso alcune strutture territoriali dell'Istituto.

Con riferimento ai suddetti versanti di attività l'Inail ha intrapreso una serie di iniziative volte a potenziare le proprie azioni. Ciò sulla base della considerazione che le esperienze fin qui realizzate dimostrano come attraverso appositi e tempestivi programmi riabilitativi personalizzati per gli infortunati sul lavoro, possono essere raggiunti obiettivi di:

- riduzione del tempo di recupero delle capacità funzionali dopo l'evento traumatico, con significativa contrazione dei costi economici e sociali connessi agli infortuni sul lavoro;
- maggiore recupero delle capacità funzionali lese dall'infortunio o dalla malattia professionale con conseguente riduzione dei danni permanenti;
- potenziamento delle opportunità per un proficuo reinserimento del disabile nel mondo del lavoro ed un suo pieno ritorno alla "vita attiva".

4.14.1 PROGETTI E INTERVENTI

Nell'ambito del nuovo impianto normativo che ha segnato il passaggio dal collocamento obbligatorio al collocamento mirato, il legislatore ha previsto un nuovo ruolo anche per l'Inail, attribuendogli con l'art. 24 del D.Lgs. 38/2000 la competenza a promuovere e finanziare in via sperimentale progetti formativi di riqualificazione professionale degli invalidi del lavoro e progetti per l'abbattimento delle barriere architettoniche nelle piccole e medie imprese e nelle imprese agricole ed artigiane che sono tenute a mantenere in servizio o che assumono invalidi del lavoro.

In sostanza, il ruolo attribuito all'Istituto nel sistema di collocamento mirato è quello di "facilitatore" dei meccanismi di reinserimento dei disabili da lavoro nel mondo produttivo. Negli anni 2006, 2007 e 2008 sono stati approvati dall'Istituto n. 70 progetti; di questi il 66% ha riguardato le regioni dell'Italia settentrionale, il 23% le regioni del centro e l'11% le regioni del sud. I progetti formativi di riqualificazione professionale hanno riguardato, in particolare, attività di tipo alberghiero, artigianale, informatico e di elevata specializzazione. Tali progetti sono stati elaborati in relazione alle esigenze del mercato del lavoro locale ed i migliori risultati si sono ottenuti con l'attivazione di specifici percorsi

di riqualificazione per mansioni espressamente richieste, tramite i centri per l'impiego, dalle aziende; ciò che ha successivamente permesso un immediato reinserimento del disabile in ambito produttivo.

In materia di superamento o abbattimento delle barriere architettoniche sul posto di lavoro, sono stati effettuati interventi per la realizzazione di servizi igienici accessibili, ascensori, rampe di accesso, ecc. nonché per l'adeguamento di postazioni di lavoro, attrezzature, ecc.

Terminata la sperimentazione degli interventi previsti dall'art.24 del D.Lgs. 38/2000, sulla base dell'esperienza acquisita, si ritiene che sia di fondamentale importanza, ai fini del reinserimento lavorativo dei soggetti interessati, lo sviluppo delle sinergie con tutti i soggetti coinvolti, a vario titolo, nella tematica del reinserimento.

La concreta attuazione del nuovo ruolo attribuito all'Istituto, infatti, passa necessariamente attraverso la creazione di una "rete di servizi" per la disabilità. In tale ottica tra il 2006 ed il 2008 sono stati stipulati a livello territoriale dalle strutture dell'Istituto oltre 40 accordi di collaborazione con Enti locali, Centri per l'Impiego, Asl, ecc. L'attività di consulenza e supporto, verso i suddetti enti e associazioni, per la predisposizione di piani e interventi locali di promozione e tutela dei diritti delle persone con disabilità, viene svolta in maniera sistematica.

Anche l'attività di ricerca costituisce uno strumento di fondamentale importanza per sviluppare sia i prodotti e le tecnologie più avanzate sia competenze innovative grazie alle quali è possibile offrire alle persone con disabilità nuove opportunità per il recupero dell'autonomia personale. La ricerca riveste un'importanza strategica con riferimento al settore protesico nel quale l'impegno è rivolto non solo ad una attività di ricerca applicata alla produzione di protesi ed altri dispositivi tecnologici (che presenta uno stretto collegamento con le problematiche quotidiane di miglioramento di processo e prodotto), ma anche verso tematiche più complesse in grado di aprire nuovi fronti alla scienza protesica.

Per quanto concerne, poi, il reinserimento sociale delle persone con disabilità da lavoro, un importante strumento propulsivo in tal senso è rappresentato dalla collaborazione tra Inail e Comitato Italiano Paraolimpico¹² volta a diffondere la pratica sportiva quale momento di conquista dell'autonomia personale e come strumento essenziale per il buon esito del percorso riabilitativo. A questo proposito, nel corso del 2008, è stato infatti siglato un protocollo di intesa con il Forum permanente del Terzo settore.

4.14.2 AZIONI DI INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE

Sotto il profilo comunicativo, già da alcuni anni l'Istituto si è assunto l'impegno di contribuire al superamento dell'isolamento sociale che caratterizza in molti casi la condizione delle persone con disabilità. Tale impegno costituisce un segno tangibile dell'attenzione dell'Inail all'evoluzione del sistema di protezione sociale e della sua capacità di offrire risposte adeguate alla crescente domanda di circolazione delle informazioni e di ampliamento delle conoscenze sulla disabilità. In tale ottica un contributo fondamentale è fornito dal Servizio "SuperAbile" che l'Inail ha attivato dal 2000. "SuperAbile" nasce dall'esperienza e sensibilità maturate dall'Istituto nei confronti delle persone con disabilità da lavoro ma nel tempo si è affermato come servizio di informazione, orientamento e consulenza per le persone disabili e i loro familiari, per gli

¹² Ente deputato dallo Stato, in virtù della Legge 189/2003 e del successivo Dpcm dell'8 aprile 2004, a riconoscere e coordinare tutta l'attività sportiva per disabili in Italia con particolare riferimento a quella Paraolimpica e di alto livello nonché a quella promozionale e di stampo più prettamente sociale.

operatori del settore e più in generale per ogni cittadino bisognoso di informazioni sul tema della disabilità. Il servizio offre infatti, attraverso il "Contact center" informazioni sempre aggiornate, approfondimenti sui temi di maggiore interesse e orientamento individuale per la soluzione dei principali problemi, da lavoro e non, che la persona disabile si trova ad affrontare nella vita quotidiana. Tali informazioni sono accessibili dalla Pubblica Amministrazione, da altre Istituzioni, dalle Associazioni, dalla Partiti sociali ecc. in un'ottica di collaborazione con gli attori interessati alla creazione di una rete di servizi per la disabilità.

Punti di forza dell'attività del Contact Center "SuperAbile" sono:

- fornire il servizio secondo il principio della "consulenza alla pari" e cioè tramite operatori ed esperti essi stessi disabili;
- collaborare con la "rete" di tutti gli altri attori che si occupano di disabilità.

4.14.3 ATTIVITÀ NORMATIVA

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL D.LGS. 38/2000 ART.24 (DELIBERAZIONE CDA INAIL DEL 22/01/2007) contenente disposizioni finalizzate alla attuazione degli interventi formativi, di riqualificazione professionale degli invalidi del lavoro, nonché quelli relativi all'abbattimento delle barriere architettoniche nelle piccole e medie imprese, e nelle imprese agricole ed artigiane che sono tenute a mantenere in servizio o che assumono invalidi del lavoro.

4.15 LE ATTIVITÀ DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE

Riguardo alle azioni progettate e realizzate, si fa riferimento alla emanazione di bandi e all'assegnazione di fondi ai comuni, per l'adeguamento dei semafori, nelle tre annualità considerate.

È stato istituito anche un comitato tecnico che ha il compito di fornire alle commissioni mediche locali informazioni sul progresso tecnico-scientifico che ha riflessi sulla guida dei veicoli a motore da parte dei mutilati e minorati fisici. Il comitato è costituito da funzionari del Ministero delle infrastrutture e trasporti, del Ministero della salute e da rappresentanti delle associazioni di categoria degli invalidi.

Nel triennio 2006/2008, il comitato ha emanato una direttiva inviata a tutti gli operatori interessati, in data 15 giugno 2006, relativa ai ciclomotori a 3 ruote, ai tricicli e quadricicli con manubrio, per minorati degli arti.

La tabella seguente descrive alcuni impegni finanziari relativi al periodo di riferimento.

Tabella 57 - Spese per l'adeguamento degli attraversamenti pedonali semaforizzati alle norme del nuovo codice della strada. Anni 2006, 2007, 2008 (valori assoluti)

		Stanziamento Assestato	Impegnato Spesa organica	Impegnato Spesa contributi	Impegnato totale	Pagato Totale a tutto il 2008
		2006				
Legge n.85/2001, art. 2, comma 1, lettera pp)	Ministero dei trasporti: "Spese per l'adeguamento degli attraversamenti pedonali semaforizzati alle norme del nuovo	2.580.000	0	0	0	0

codice della strada"						
		2.007				
Legge 85/2001, art. 2, comma 1, lettera pp; DL 159/2007, art. 8, comma 2	Ministero dei trasporti: "Spese per l'adeguamento degli attraversamenti pedonali semaforizzati alle norme del nuovo codice della strada"	2.580.000	6.773.300	6.773.300	6.773.300	0
		2.008				
Legge 85/2001, art. 2, comma 1, lettera pp	Ministero dei trasporti: "Spese per l'adeguamento degli attraversamenti pedonali semaforizzati alle norme del nuovo codice della strada""	2.580.000	0	0	0	0

Fonte: elaborazione Isfol su dati Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

4.16 LE ATTIVITÀ DELL'ENAC

Dal 24 luglio 2007 con DM 107T Enac è l'organismo responsabile dell'applicazione del regolamento (CE) del Parlamento e del Consiglio del 5 luglio 2006, n. 1107, relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo, ai sensi dell'art.14 del regolamento medesimo. In applicazione della funzione attribuita sono state implementate le seguenti attività.

PUBBLICAZIONE DELLA CIRCOLARE APPLICATIVA GEN 02 (gennaio 2008), consultabile in formato accessibile sul portale dell'Ente anche nella traduzione in lingua Inglese.

Il documento è il risultato del lavoro di un tavolo tecnico avviato a luglio 2007 a cui sono stati chiamati a partecipare da Enac, le Associazioni più rappresentative dei passeggeri diversamente abili, dei vettori e dei gestori aeroportuali. Lo scopo è stato quello di raggiungere un accordo su linee guida interpretative da dare già in fase di prima applicazione alla nuova normativa comunitaria. In particolare Enac ha fissato nella circolare gli standard dei livelli minimi circa la qualità dell'assistenza che i gestori ed i vettori debbono assicurare nell'erogazione dell'assistenza necessaria (incluso ogni eventuale loro sub appaltatore) ed i programmi di formazione da erogare a tutte le figure, differenziate a seconda del compito svolto, che si possano trovare in contatto con il passeggero disabile nel corso del suo viaggio dall'arrivo in aeroporto sino alla partenza e viceversa.

La circolare GEN 02 ha posto in carico la responsabilità del processo relativo alla trattazione degli eventuali reclami alla Direzione centrale operazione (attuale Direzione centrale coordinamento aeroporti) che si è avvalsa per svolgere questa funzione della Struttura carta dei diritti e qualità dei servizi, già operativa nel settore per la trattazione dei reclami per il Regolamento 261/2004 in materia di negato imbarco, cancellazione e ritardo prolungato dei voli.

Al fine di facilitare il contatto con l'utenza è stato attivato un indirizzo di posta elettronica dedicato (pax.disabili@enac.gov.it) ed è stato predisposto un modulo di reclamo inviabile

on-line, sempre in formato accessibile. Probabilmente, per l'ottimo lavoro di coordinamento e condivisione tra tutti gli attori della filiera, svolto nella fase di preparazione della circolare applicativa GEN 02 sino a giugno 2010, i reclami ricevuti sono stati veramente esigui (a seguito degli scrupolosi accertamenti effettuati, i quattro casi più socialmente rilevanti di reclamo per negato imbarco ricevuti, si è accertato fossero tutti effettivamente attribuibili a ragioni di sicurezza – intesa come *safety* – deroga contemplata dalle previsioni dell'art. 4 paragrafo 1 lettera (a) della norma. La maggioranza delle comunicazioni pervenute si è incentrata sulla richiesta di informazioni in merito alle novità introdotte dal Regolamento 1107 quale, ad esempio, la gratuità dell'assistenza che non deve ricadere economicamente a carico del passeggero disabile.

In merito agli adempimenti previsti dall'art.8 punto 4) sono stati acquisiti dalla competente Direzione Analisi Economiche – prima della fase di *start-up* dell'assistenza da fornirsi a cura dei gestori aeroportuali, fissata per il 26 luglio 2008 – tutti i verbali dei locali Comitati Utenti dai quali risultasse che il "diritto" fissato dal Gestore fosse stato localmente condiviso come previsto; successivamente sono state svolte istruttorie per vigilare sul limite di connessione del "diritto" al costo e solo qualora l'analisi risultasse positiva è stato dato il nulla osta; diversamente si sono svolte apposite riunioni ad hoc con i singoli gestori per la verifica contabile ed analitica delle cifre proposte.

I costi nella fase di prima applicazione sono stati calcolati su dati previsionali di traffico, pertanto nell'annualità successiva si è concordato di addivenire a conguagli sulla base delle evidenze oggettive sia di traffico che di costi effettivamente sostenuti e dimostrabili. L'Ente ha contribuito attivamente ai lavori preparatori svoltisi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche Comunitarie, per la redazione di concerto con i Ministeri interessati del testo del D.Lgs. 24 febbraio 2009, n.24 pubblicato sulla G.U. n.69 del 24 marzo 2009 circa le disposizioni sanzionatorie per la violazione del regolamento. Non sono sino ad oggi state accertate violazioni ed attivato alcun procedimento sanzionatorio.

Non è stata trascurata l'attività ispettiva delle sedi territoriali dell'Ente su questo aspetto; infatti, è stata inserita nella programmazione degli audit svolti dal personale ispettivo una lista di riscontro dedicata (QS-5 servizi ai passeggeri con mobilità ridotta)¹³ per la verifica in fase applicativa di tutte le attività che sia i gestori che i vettori debbono assicurare.

Tabella 58 – Enac-Legge 104/92. Dati estratti dal sistema di rilevazione presenze e già inseriti nelle tabelle del conto annuale

	N. Giornate	N. Personale
Anno 2006	2.240	84
Anno 2007	1.879	94
Anno 2008	2.261	93

Fonte: Enac

4.17 LE ATTIVITÀ DELL'ISTAT

L'Istituto nazionale di statistica è da diversi anni particolarmente impegnato nel miglioramento dell'informazione statistica sulla disabilità, attraverso la valorizzazione e l'integrazione degli attuali flussi informativi e la realizzazione di indagini ad hoc per ampliare la conoscenza del fenomeno. Partecipa, inoltre, a progetti e gruppi di lavoro, nazionali e internazionali, volti alla progettazione di nuovi strumenti di rilevazione coerenti con i concetti introdotti dalla nuova Classificazione internazionale del

¹³ Ove ritenuto opportuno la lista di riscontro QS5 si può trovare su Intranet – Operazioni – Attività Ispettive.

funzionamento, della disabilità e della salute (Icf) e con i dettami della più recente convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità.

Di seguito sono brevemente illustrate le principali attività svolte dall'Istituto nel periodo 2006-2008.

4.17.1 PROGETTO "SISTEMA INFORMATIVO SULLA DISABILITÀ"

Il progetto è stato avviato all'inizio del 2000 in base ad una convenzione con l'ex Dipartimento degli Affari sociali, successivamente rinnovata con l'attuale Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Il progetto, con le sue molteplici attività, ha il duplice obiettivo di fornire un supporto informativo sia per l'attuazione e il monitoraggio delle politiche sulla disabilità, come previsto dalla legge 104/92 e successive modifiche (legge 162/98), sia per la diffusione ad un pubblico più ampio (cittadini, associazioni, mass media e comunità scientifica nazionale e internazionale) dei dati ufficiali disponibili in Italia sulla disabilità, attraverso il portale www.disabilitaincifre.it

Le attività svolte nel corso degli anni sono andate in più direzioni, con la finalità ultima di costruire un quadro informativo sulla disabilità in Italia dettagliato e correntemente aggiornato, attraverso un minuzioso processo di valorizzazione e integrazione delle fonti di dati disponibili (amministrative e di popolazione). Più precisamente, sono stati realizzati studi:

- a) di approfondimento su diversi aspetti del fenomeno (tra cui: inserimento lavorativo delle persone con disabilità, analisi della condizione economica delle famiglie con disabili; l'informazione statistica ufficiale sulla disabilità e la nuova "Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità, e della salute" (Icf);
- b) di fattibilità per l'attivazione di nuovi flussi informativi, tra cui le certificazioni di disabilità ed handicap (L.104/92) e di invalidità (L.118/71) – che hanno portato alla realizzazione di una indagine pilota nelle regioni Liguria e Piemonte;
- c) di valorizzazione di alcune fonti informative già esistenti, come le Schede di Dimissione Ospedaliera, il cui utilizzo ha permesso di colmare alcuni vuoti informativi sulle disabilità mentali e sulle malformazioni congenite.

Sempre nell'ottica di ampliare l'informazione statistica sulla disabilità, in base a quanto richiesto dall'Icf e dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, sono state svolte attività di progettazione per la realizzazione di due indagini ad hoc:

- a) l'"Indagine sull'integrazione sociale delle persone con disabilità", volta ad approfondire le condizioni di vita delle persone con disabilità e delle loro famiglie, i bisogni che queste manifestano e la capacità del sistema di welfare di sostenere le famiglie dal punto di vista dei servizi e degli aiuti. La rilevazione, che sarà svolta a fine 2010 analizzerà inoltre con particolare attenzione l'interazione tra limitazioni funzionali e ambiente, al fine di evidenziare quanto le condizioni ambientali ostacolino o favoriscano la partecipazione sociale delle persone con disabilità nei diversi contesti di vita (scuola, lavoro, vita sociale);
- b) l'"Indagine sull'inserimento degli alunni con disabilità nelle scuole elementari e secondarie di 1° grado, statali e non statali", realizzata nel 2009 e nel 2010, con l'obiettivo di documentare il processo di inserimento scolastico dei giovani con disabilità, prendendo in considerazione sia le risorse, le attività e gli strumenti di cui si sono dotate le istituzioni scolastiche, sia le caratteristiche socio demografiche ed epidemiologiche dei giovani con disabilità verso i quali l'offerta si rivolge.

Un altro ambito di azione del progetto, è stato l'aggiornamento del portale www.disabilitaincifre.it accessibile alle persone con disabilità, che costituisce il canale privilegiato per la diffusione dei risultati dei lavori condotti nell'ambito del progetto, e dei dati sulla disabilità in Italia. L'asse portante del sito è dato da un sistema di indicatori pre-definito, la cui costruzione è basata sulla definizione di un quadro concettuale che include, per quanto possibile, le diverse componenti della disabilità intesa come processo multidimensionale, le linee d'azione della Legge Quadro sull'Handicap (L.104/92) e le sue successive modifiche. Il sistema è quindi strutturato per aree tematiche (attualmente: Famiglie, Salute, Istruzione e Integrazione Scolastica, Lavoro e Occupazione, Assistenza Sanitaria e Sociale, Vita Sociale, Trasporto, Istituzioni non profit, Protezione Sociale) che nel corso degli anni sono state aggiornate e/o ampliate in base alla disponibilità di nuovi dati provenienti dalle diversi fonti ufficiali. Il sistema di indicatori contiene, al momento, oltre 300 indicatori stratificati per sesso, classi di età, regione e per anno di riferimento e oltre 1500 tabelle. I dati, come già sottolineato, provengono da diverse fonti (indagini di popolazione dell'Istat, fonti amministrative e archivi o banche dati delle diverse istituzioni impegnate nel settore), che raccolgono le informazioni con scopi e metodologie proprie e che adottano diverse definizioni di disabilità. Al fine, quindi, di fornire gli strumenti conoscitivi necessari ad una corretta lettura dei dati è stato predisposto ed aggiornato un Sistema di Metadati composto da tre elementi (Fonte dei dati, Glossario e Schede Indicatori).

4.17.2 REVISIONE E PROGETTAZIONE DI NUOVI STRUMENTI DI INDAGINE

Nel periodo 2006-2008, l'Istituto ha proseguito la collaborazione con gruppi di lavoro impegnati nell'implementazione in campo statistico dell'Icf.

A livello internazionale, l'Istituto partecipa attivamente al Washington Group (WG) e alla Task Force Budapest Initiative (BI). Il WG, promosso nel 2001 dalla United Nations Statistics Division (UNSD), è impegnato nella predisposizione di uno short set di quesiti sulla disabilità, da inserire nei censimenti e/o nelle indagini di popolazione, e di un long set di quesiti da inserire nelle indagini di popolazione o in moduli ad hoc di altre indagini, che permettano di ottenere dati comparabili a livello internazionale.

La task force B.I., promossa da Eurostat, UNECE e WHO, ha l'obiettivo di produrre una batteria di quesiti, da utilizzare nelle indagini di popolazione, utili a costruire uno o più indicatori sintetici applicabili a livello locale, nazionale e internazionale per la comparazione dello stato di salute, includendo anche l'aspetto della disabilità. Nel 2006 l'Istituto ha partecipato anche al primo round di cognitive test su alcuni quesiti, che ha portato all'elaborazione di una prima versione del modulo denominato Budapest Initiative Mark 1 (BI-M1) su cui la task force ha continuato a lavorare, proponendo modifiche e cercando soluzioni ai problemi emersi dai cognitive test.

In ambito europeo, l'Istat ha condotto nel 2008 dei cognitive test nell'ambito della partecipazione ad un progetto, promosso da Eurostat e coordinato dall'università di Leicester (UK), per la progettazione del Survey Module on Disability and Social Integration (EDSIM). Il modulo, attualmente in corso di revisione, indaga in modo particolare il livello di partecipazione delle persone in diversi aspetti/aree della vita e il ruolo giocato dai fattori ambientali.

A livello nazionale, l'Istituto partecipa dal 2008 a un progetto, finanziato dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali nell'ambito delle attività del programma CCM, finalizzato alla "Messa a punto di protocolli di valutazione della disabilità basati sul modello biopsicosociale e la struttura descrittiva della Classificazione internazionale del funzionamento disabilità e salute (Icf)". In tale ambito sono state delineate delle linee